Si ritiene che i ritardi nell'adozione ed approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie debbano essere stigmatizzati per le importanti conseguenze sulla programmazione del servizio sanitario, sia a livello regionale che aziendale, oltre che sui relativi controlli.

In particolare si evidenzia come possa risultare fuorviata la stessa assegnazione di risorse alle aziende, in quanto effettuata sulla base di dati di bilancio non definitivi e di piani di rientro aziendali costruiti avendo come riferimento dati provvisori. Inoltre si rilevano conseguenze sui tempi e sulle procedure di valutazione dei direttori, ritardandosi la possibilità di applicare eventuali sanzioni e procrastinando gestioni inefficienti.

Preme ancora sottolineare come i ritardi rilevati possano aver inciso negativamente, per tutti i profili coinvolti, sul circuito di programmazione e controllo posto a base del piano di rientro sottoscritto dalla Regione Piemonte in data 29 luglio 2010. La realizzazione degli obiettivi previsti in detto piano presuppone l'adozione di misure che portino a specifici risultati economici e finanziari da parte delle aziende sanitarie che devono poter essere programmati e monitorati avendo come riferimento dati contabili il più possibile certi e definitivi.

Peraltro il ritardo nell'adozione del bilancio può generare incertezza nella rappresentazione dei fatti gestionali.

3.1 Si rileva la presenza, nello stato patrimoniale 2012, nella voce del patrimonio netto "contributi per ripiano perdite", dell'importo di 1.602 migliaia di euro a copertura della perdita 2010. Peraltro nella tabella al punto 6 del questionario è specificato che tale importo è stato già incassato dall'Azienda. Tale criticità era già stata oggetto di segnalazione da parte di questa Sezione di controllo con delibera n. 457/2013.

3.2 In sede di controdeduzioni l'Azienda precisa di aver contabilizzato il contributo per ripiano perdite 2010 di 1.602 migliaia di euro, incassato il 6 dicembre 2012 nella specifica voce di patrimonio netto "Contributi per ripiano perdite" del consuntivo 2012, per poi portarlo a riduzione delle perdite nel consuntivo 2013 per facilitare la lettura dei dati di bilancio al Collegio Sindacale che, applicando la contabilizzazione del contributo prevista dal D.Lgs 118/2011, non avrebbe visto nell'esercizio 2012 transitare nella specifica voce "Contributi per ripiano perdite" detto contributo.

3.3 Preso atto di quanto dichiarato dall'Azienda, si rileva in ogni caso che il DM 15/06/2012 prevede il sorgere del credito verso Regione con contropartita l'aumento della voce di patrimonio netto «Versamento per ripiani perdite», a seguito di delibera regionale di formalizzazione del ripiano perdite. Il contributo deve poi essere stornato dalla voce contributo per ripiano perdite e portato in diminuzione alle perdite portate a nuovo, al momento della sua erogazione.

4.1. Si rileva anche per il 2012 e il 2013 il mancato accantonamento al fondo svalutazione crediti. Anche gli accantonamenti per rischi riguardano solo la voce "accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati".

4.2 In sede di controdeduzioni l'azienda precisa che *"il mancato accantonamento degli esercizi 2012 e 2013, ai sensi di quanto previsto riguardo lo stato dei rischi aziendali dalla lettera g) art. 29 del D. Lgs 118/2011, è stato valutato dalla Regione Piemonte, che ha approvato i due consuntivi con i provvedimenti della Giunta Regionale nn. 25-291 dell'8/9/2014 e 37-1020 del 9/2/2015, e attestato dal Collegio Sindacale- a pag.7 delle proprie relazioni ai consuntivi 2012 e 2013 (verbali procedura P.I.S.A.) secondo le direttive regionali."*

4.3 Pur prendendo atto di quanto precisato dall'Azienda si ribadisce che gli accantonamenti, essendo basati su valutazioni, influenzano il risultato d'esercizio in maniera discrezionale. Peraltro il collegio sindacale rileva, nel questionario al bilancio 2013, di non aver riscontrato un accantonamento congruo a fronte degli oneri finanziari per interessi di mora contabilizzati nel 2014.

Al riguardo si richiama il principio di prudenza nella valutazione dei rischi, anche se solo potenziali. Si deve tenere conto infatti, come disposto dall'art. 2423-bis punto 4 del Codice civile, dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

5.1 L'Azienda non ha dato attuazione, sia nel 2012 che nel 2013, all'art. 2 comma 72 lettera b) della legge 191 del 2009.

5.2 L'azienda dichiara che *"il comma 72 lettera b) della L. 191/2009 prevede che gli enti destinatari della disposizione in questione determinino parametri standard per l'individuazione delle strutture aziendali nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni: tali indirizzi peraltro, a partire dal 2008 e fino a tutto il 2014, non sono stati emanati né resi effettivamente esecutivi dalla Regione Piemonte. Pertanto questa Azienda non ha potuto procedere a quanto richiesto dalla normativa, tanto è vero che l'Atto Aziendale vigente (nel cui ambito devono essere individuati gli standard) risale ancora a giugno 2008."*

5.3 Al riguardo si ricorda che in data 28/12/2012 con DGR 21/5144 la Regione ha approvato principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende sanitarie regionali e l'applicazione di parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, fissando il termine di 180 giorni alle Aziende per dare attuazione a quanto definito. In presenza dunque di indirizzi fissati dalla Regione, l'Azienda deve dare attuazione al disposto della legge 191/2009.

6.1 Il collegio sindacale non ha provveduto, nel 2012, a circolarizzare i rapporti di credito e di debito con i fornitori.

6.2 Nulla è stato riferito al riguardo dall'Azienda.

6.3 La mancata adozione di tali procedure di controllo rappresenta una grave criticità in quanto determina la carenza di adeguate certezze in merito ai valori iscritti nello stato patrimoniale. Si prende atto che dal questionario sul bilancio 2013 risulta che questa attività sia stata effettuata.

7.1 Nel 2013 l'Azienda non ha conseguito l'obiettivo di riduzione del 10% del valore dei contratti e delle connesse prestazioni di beni e servizi.

7.2 Nulla viene riferito al riguardo in sede di controdeduzioni.

7.3 Al riguardo si rileva che l'art. 15 comma 13 lettera a) della l. 135/2012 prescrive alle Aziende, l'obbligo di riduzione del valore dei contratti e delle rispettive forniture di beni e servizi in misura pari al 10% per il 2013. L'effettivo conseguimento della riduzione di spesa per consumi intermedi è importante per il rispetto dell'equilibrio economico degli enti dal momento che la legge 135/2012 ha operato tagli al finanziamento del SSN ascrivibili in parte alle economie attese da tale riduzione. La finanziaria 2013 prevede la possibilità di adottare misure alternative alla riduzione del 10 per cento del valore dei contratti e delle rispettive prestazioni introdotta purché le Regioni assicurino l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario, condizione non assicurata per l'anno 2013 dalla Regione Piemonte (par. 9 della relazione sulla gestione finanziaria del settore sanitario annessa al giudizio di parifica sul rendiconto 2013).

8.1 Nel questionario sul bilancio 2012 si è dichiarato che nella valutazione delle rimanenze non si è tenuto conto anche di eventuali scorte di reparto e di scorte di proprietà dell'azienda ubicate presso terzi.

8.2 Nulla viene riferito al riguardo in sede di controdeduzioni.

8.3 Si richiama sul punto il principio contabile OIC 13 precisa che *"il passaggio del titolo di proprietà, da un punto di vista sostanziale e non solo formale, determina o meno l'inclusione dei beni nelle rimanenze di magazzino ad una certa data, in quanto con lo stesso vengono trasferiti i rischi relativi al bene".* Pertanto le rimanenze di magazzino includono anche le giacenze di magazzino di proprietà dell'Azienda ubicate presso terzi.

9. Si conclude evidenziando quanto segue. Con legge n. 20 del 2013 si è disposto, a far data dal 1 gennaio 2014, lo scioglimento delle federazioni sovra-zonali, istituite soltanto l'anno precedente, dall'art. 2, comma 3 della legge n. 3 del 2012. In sede di giudizio di parifica sul rendiconto 2013, questa Sezione ha già avuto modo di stigmatizzare l'incidenza negativa sul settore della mancata adozione, in maniera chiara e tempestiva, di strumenti di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie regionali, sia in termini di non raggiungimento immediato delle economie derivanti dall'attuazione di detti strumenti, sia in termini di costi organizzativi derivanti dalla previsione ed implementazione di strumenti non corretti e da modificare in tempi brevi.

A quest'ultimo riguardo, si rappresenta che l'Azienda Ospedaliera Mauriziano dichiara di aver sostenuto oneri a favore della Federazione sovra-zonale Piemonte 3 per un importo pari a 75.000 euro nel 2012 e a 90.000 euro nel 2013.